



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11 MAR. 2020 Protocollo N° 116608 Class: *cor* Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Emergenza COVID 19 - Disposizioni in materia di personale.

Ai Sigg.ri Direttori Generali  
delle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto

Al Signor Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedale-Università di  
PADOVA

Al Signor Commissario  
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di  
VERONA

Al Signor Direttore Generale  
dell'Istituto Oncologico Veneto  
PADOVA

Al Signor Direttore Generale  
di Azienda Zero  
PADOVA

e, p.c. All'Assessore alla Sanità  
Manuela Lanzarin

Con D.L. 9 marzo 2020, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID -19*" sono state, tra l'altro, adottate, al Capo I, misure dirette al potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

In particolare l'articolo 1, comma 1, lett.a), del predetto decreto prevede che per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire i LEA, nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva, necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono stipulare rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con tutto il personale delle professioni sanitarie, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 ed all'articolo 6 del D.L. 78/2010. Tali deroghe implicano, tra l'altro, che gli incarichi possono essere conferiti anche:

- per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
- prescindendo dal previo svolgimento di procedure comparative;
- prescindendo dai requisiti soggettivi e dai presupposti di legittimità di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001

Area Sanità e Sociale  
Direzione Risorse Strumentali SSR  
Palazzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia - tel. n. 041/2793434 - 3488 - 3550  
e-mail: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it)  
PEC: [area\\_sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area_sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



## giunta regionale

In relazione a questo punto appare tuttavia evidente che non può che restare salva la previsione secondo cui, prima di conferire gli incarichi di lavoro autonomo, l'amministrazione deve avere accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno.

La lettera a) in commento consente altresì di stipulare rapporti di lavoro autonomo nei confronti di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della L. 145/2018.

In particolare si evidenzia che ai sensi della disposizione legislativa in esame i medici specializzandi:

- restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
- continuano a percepire il compenso previsto dal contratto di formazione medico-specialistica;
- percepiscono un'integrazione per l'attività lavorativa svolta.

Inoltre ai medici in parola il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

A tal fine all'atto del conferimento dell'incarico codeste Aziende dovranno darne contestuale comunicazione all'Ateneo di afferenza dello specializzando medico nonché alla scrivente Area.

Il comma 1, lettera b) consente, poi, di disporre le assunzioni di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale utile collocati nella specifica graduatoria separata di cui al comma 547 della L. 145/2018, anche in assenza dell'accordo quadro previsto dal comma 548 bis della stessa L. 145/2018, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che dovrà prevedere le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. In proposito si ricorda che la Regione del Veneto ha sottoscritto in data 27 dicembre 2019 un accordo con le Università degli Studi di Padova e Verona, a seguito del quale sono state comunicate, con nota prot.n. 4432 del 7/1/2020, le modalità applicative per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi afferenti agli atenei in parola ai sensi della L. 145/2018.

Il comma 2, al secondo periodo, prevede che l'attività di lavoro autonomo integra il requisito dell'attività lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017. Pertanto i periodi lavorativi svolti andranno conteggiati nelle procedure di stabilizzazione mediante concorso riservato all'interno dei tre anni di contratto lavoro flessibile, anche non continuativi, svolti negli ultimi otto anni e decorrenti, per il personale di cui trattasi, dal 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 20, comma 11-bis del D.Lgs. 75/2017.

Il comma 3 consente di conferire gli incarichi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 1 in esame, anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. In sostanza la norma consente di conferire gli incarichi in parola anche al personale medico privo di specializzazione.

Il comma 4 consente, inoltre, di conferire i predetti incarichi ai laureati in medicina e chirurgia anche se privi della cittadinanza italiana secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. Si evidenzia che non viene prevista l'iscrizione agli ordini professionali.



Il comma 5 fa salvi gli incarichi eventualmente già conferiti dalle aziende precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto per far fronte all'emergenza, fermo restando il limite di durata previsto dallo stesso e cioè sei mesi con la possibilità di prorogare gli incarichi sino al 2020, in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

Il comma 6 consente poi alle regioni (*rectius* alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale) di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a personale in quiescenza, anche non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo alle seguenti condizioni:

- deve sussistere l'impossibilità di assumere personale con rapporto di dipendenza anche con utilizzo delle graduatorie degli idonei;
- gli incarichi non possono avere una durata superiore a sei mesi e comunque non possono andare oltre il termine dello stato di emergenza;
- gli stessi incarichi possono riguardare solo personale medico e personale infermieristico.

I predetti incarichi possono essere conferiti anche in deroga:

- all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 (si vedano, al riguardo, le precisazioni di cui sopra in relazione al comma 1, lett. a);
- all'articolo 5, comma 9 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla L. 135/2012, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 di attribuire, tra gli altri, incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi.

Premesso quanto sopra, con la presente si autorizzano Codeste Aziende a stipulare contratti di lavoro autonomo per le finalità ed alle condizioni indicate all'articolo 1 del D.L. 14/2020 per il reclutamento di personale medico, ivi compresi i medici iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché di tutto il rimanente personale sanitario qualora, con riferimento a quest'ultimo personale, non siano presenti presso Azienda Zero o presso l'Azienda interessata valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico.

Azienda Zero predisporrà avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività assistenziale negli enti e nelle aziende socio sanitarie della Regione del Veneto con contratti di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., per il reperimento di medici, medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della L. 145/2018, e di medici collocati in quiescenza.

Azienda Zero, ricevute le manifestazioni di interesse, provvederà ad inoltrarle alle aziende, le quali potranno contattare i professionisti e stipulare i contratti di lavoro autonomo secondo quanto disposto dal D.L. 9/2020. Le aziende a loro volta daranno comunicazione a quest'Area di tutti gli incarichi conferiti.

Azienda Zero, inoltre, predisporrà avvisi, ove necessario, anche per il reclutamento delle altre professionalità sanitarie, diverse da quelle mediche, previste dall'articolo 1, comma 1, lett a) del citato D.L. 9/2020.



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Parimenti, in attuazione di quanto previsto all'art. 8 e con riferimento alle sedi individuate dalle Aziende Ulss ove attivare le Unità speciale di continuità assistenziale, Azienda Zero predisporrà specifico avviso finalizzato al reclutamento dei medici da incaricare presso le suddette Unità. Possono far parte dell'Unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

Azienda Zero, ricevute le manifestazioni di interesse, provvederà ad inoltrarle alle aziende, le quali potranno contattare i professionisti e stipulare i contratti di lavoro.

Si fa riserva infine di comunicare in tempi brevi indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute e per il caricamento nella procedura HR suite.

A fronte dell'erogazione delle prestazioni mediche suddette sarà previsto un compenso orario pari a:

- per incarichi di lavoro autonomo conferiti a medici specialisti, anche in quiescenza: 60 € lordi;
- per incarichi libero professionali conferiti a medici specializzandi o a medici laureati e abilitati privi di specializzazione: 40 € lordi;
- per incarichi di lavoro autonomo conferiti a sanitari non medici riconducibili ai profili del comparto: 30 € lordi;

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. anche sull'articolo 2 del decreto in commento, concernente il conferimento "al personale sanitario e ai medici" di incarichi di lavoro a tempo determinato (che appaiono intendersi in realtà assunzioni a tempo determinato con rapporto di dipendenza) che però non contengono sostanziali modifiche rispetto alla vigente disciplina in materia. Si segnala solo il limite di un anno alla durata degli incarichi, che non sono rinnovabili, la circostanza che le attività professionali rese per effetto degli stessi costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per le assunzioni. Infine si prevede che la spesa relativa a tali incarichi sia posta, limitatamente al 2020, in deroga ai vincoli stabiliti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 17. Si ritiene che la previsione dell'art.2 possa riguardare, in caso di necessità, anche l'operatore socio-sanitario (OSS).

Gli avvisi in parola saranno eventualmente espletati da Azienda Zero sulla base delle specifiche richieste provenienti da Codeste Aziende.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
Area Sanità e Sociale  
Dr. Domenico Mantovani

Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR : Dott. Claudio Costa

Area Sanità e Sociale  
Direzione Risorse Strumentali SSR  
Palazzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia - tel. n. 041/2793434 - 3488 - 3550  
e-mail: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it)  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)